Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 marzo 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1949, n. 1156.

Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei concluso a Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Regno Unito relativo ai trasporti aerei tra i rispettivi territori concluso a Roma il 25 giugno 1948 ed il relativo scambio di Note.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 giugno 1948 conformemente all'art. 15 dell'Accordo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — VANONI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

ALLEGATO.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito relativo ai trasporti aerei fra i rispettivi territori.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, entrambi aderenti alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944,

desiderando concludere un accordo inteso

a istituire e regolare su base di reciprocità i servizi aerei che collegano il territorio del Regno Unito e quello della Repubblica Italiana o che attraversano tali territori,

e a sostituire gli accordi provvisori attualmente esistenti tra i due Governi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) « la Convenzione » significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'art. 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli allegati stessi o della Convenzione in base agli articoli 90 e 94 di essa;

b) « autorità aeronautiche » significa, nel caso del Regno Unito, il Ministro dell'Aviazione civile, o ogni persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministro o funzioni simili e, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dell'Aviazione civile e del Traffico aereo o ogni persona o Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministero o funzioni simili;

c) « impresa » significa ogni impresa di trasporto aereo che offra od eserciti un servizio aereo internazionale;

d) « impresa designata » significa una impresa che le autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente come la impresa da essa Parte designata in conformità dell'art. 3 del presente Accordo per le rotte specificate nella detta notifica;

e) « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « fermata per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato loro attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Art. 2.

Agli effetti del presente Accordo, gli articoli 11, 13, 15, 24, 31, 32, 33 e 83 della Convenzione, nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti a norma del presente Accordo, continueranno ad avere vigore fra le Parti Contraenti nella loro attuale forma e contenuto, come se fossero parte integrante del presente Accordo per tutta la sua durata. Qualora, tuttavia, entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica dei predetti articoli che sia entrata in vigore ai sensi dell'art. 94 della Convenzione, gli articoli così modificati continueranno ad avere vigore per la residua durata del presente Accordo.

Art. 3.

1. — Ciascuna Parte Contraente designerà per iscritto all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciteranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate nella tabella ad esso allegata (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. — Appena ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'art. 4 del presente Accordo, concederà senza indugio alle imprese di trasporto aereo designate il relativo permesso di esercizio.

3. — Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere ad una impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione che essa è in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, in conformità delle disposizioni della Convenzione.

4. — Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, una impresa di trasporto aereo così designata ed autorizzata potrà iniziare l'esercizio dei servizi convenuti in qualsiasi momento.

Art. 4.

1. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di una impresa, ovvero di non dare o di revocare la concessione ad una impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprietà di detta impresa o l'effettivo controllo di essa non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini.

2. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte dell'impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Art. 5.

1. — Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, le imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti hanno, durante l'esercizio dei servizi convenuti, il diritto:

a) di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di farvi scalo per scopi non di traffico, e

c) di farvi scalo nei punti specificati nella tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale.

2. — Il paragrafo 1 del presente articolo non conferisce alla impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare contro remunerazione di qualsiasi specie, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio della stessa altra Parte Contraente (cabotaggio).

Art. 6.

1. — Le imprese di entrambe le Parti Contraenti godranno di eque e pari possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra i loro rispettivi territori.

2. — Nell'esercizio dei servizi convenuti le imprese di ciascuna Parte Contraente dovranno tener presenti gli interessi delle imprese dell'altra Parte Contraente, in modo da non influire indebitamente sui servizi che queste ultime esercitano su tutta la rotta o parte di essa.

3. — I servizi convenuti, esercìti dalle imprese designate dalle Parti Contraenti, dovranno attenersi strettamente alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro principale obiettivo di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a trasportare il traffico attuale e ragionevolmente prevedibile di passeggeri, merci e posta in ambedue le direzioni, fra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa ed il Paese di ultima destinazione di tale traffico. Saranno prese disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta da caricare o da scaricare negli scali delle rotte specificate sul territorio di Stati diversi da quello che designa l'impresa, in accordo con i principî generali che la capacità debba essere commisurata alle esigenze:

a) del traffico fra il Paese di origine ed i Paesi di destinazione;

b) dell'esercizio dei servizi aerei a lungo percorso (*through airline operation*);

c) del traffico della zona attraversata dall'impresa, tenuto conto degli altri servizi di trasporto aereo esercìti da imprese degli Stati situati in detta zona.

Art. 7.

Nel caso in cui le imprese di una Parte Contraente siano temporaneamente impedite, per difficoltà sorgenti dalla guerra, di usufruire immediatamente delle possibilità di cui all'art. 6, paragrafo 1, del presente Accordo, la situazione sarà nuovamente esaminata dalle due Parti Contraenti allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della prima Parte Contraente non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire più intensamente al servizio.

Art. 8.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno a richiesta delle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente:

a) le statistiche sul traffico atte alla eventuale revisione della capacità dei servizi convenuti;

b) le relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richieste sul traffico trasportato dalle proprie imprese designate nei servizi aerei diretti al territorio dell'altra Parte Contraente o da esso provenienti o che lo attraversino, ivi comprese le informazioni concernenti l'origine e la destinazione di tale traffico.

Art. 9.

1. — Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, come il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, la differenza nelle caratteristiche dei servizi (fra cui la velocità e il *comfort*) e le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi parte di essa. Tali tariffe saranno determinate in conformità delle seguenti disposizioni del presente articolo.

2. — Le tariffe saranno concordate, ove possibile, per ciascuna rotta a mezzo dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei (I.A.T.A.). Se ciò non è possibile, le imprese designate interessate cercheranno di concordare le tariffe in consultazione con le altre imprese esercenti servizi sulla stessa rotta o su qualsiasi tratto di essa. Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti.

3. — Nella eventualità di disaccordo fra le imprese designate, circa le tariffe, le Parti Contraenti cercheranno di definire fra di loro di comune accordo le tariffe medesime.

4. — Qualora le Parti Contraenti non raggiungano l'accordo, la questione sarà sottoposta ad arbitrato secondo le disposizioni dell'art. 10 del presente Accordo.

Art. 10.

1. — Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o la esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno anzitutto di comporre la controversia mediante negoziati diretti.

2. — Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati diretti:

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altro ente o persona;

b) se non saranno d'accordo su ciò, o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un tribunale arbitrale, esse Parti non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, ciascuna Parte Contraente può sottoporre la controversia per la decisione a qualsiasi tribunale competente che potrà in seguito essere costituito in seno all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.) o, in mancanza, al Consiglio di tale Organizzazione.

3. — Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4. — Se e fino a quando una delle Parti Contraenti, o una impresa designata di una delle Parti Contraenti, non si uniformerà alle decisioni emesse in base al paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, rifiutare o revocare qualsiasi diritto concesso in virtù del presente Accordo alla Parte Contraente inadempiente o alle imprese designate di detta Parte Contraente, ovvero alla sola impresa designata inadempiente.

Art. 11.

Qualora una Convenzione generale multilaterale sui diritti commerciali relativi ai servizi aerei internazionali entri in vigore nei riguardi di entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Art. 12.

1. — Le imprese designate di una delle Parti Contraenti hanno facoltà di omettere fermate in uno o in tutti i voli eseguiti su una rotta specificata; comunicazione di tali omissioni dovrà essere data e senza indugio alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, salvo che si tratti di casi isolati.

2. — Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente Accordo, essa può chiedere una consultazione fra le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti. Tale consultazione dovrà avere inizio entro i sessanta giorni dalla data della richiesta. Ove le dette autorità convengano sulle modifiche da apportare al presente Accordo, tali modifiche entreranno in vigore quando siano state confermate per mezzo di uno scambio di note per via diplomatica, ed esse saranno immediatamente comunicate al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Art. 13.

E' intendimento delle due Parti Contraenti che abbiano luogo regolari e frequenti consultazioni tra le rispettive autorità aeronautiche e che vi sia con ciò una stretta collaborazione nell'osservanza dei principî e nell'approvazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Art. 14.

Il presente Accordo cesserà di avere vigore un anno dopo la ricezione da parte di una delle Parti Contraenti della comunicazione di denuncia dell'altra Parte, a meno che tale comunicazione non venga di comune accordo ritirata prima dello spirare di detto termine. Tale comunicazione sarà contemporaneamente trasmessa al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Ove non sia stata accusata ricezione, si considererà che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Art. 15.

Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente appena siano state adempiute le formalità costituzionali di ambedue le Parti Contraenti. Immediata notifica di tale adempimento sarà data da ciascuna Parte Contraente all'altra.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 25 giugno 1948, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
VICTOR A. L. MALLET

Per il Governo della Repubblica Italiana
SFORZA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

TABELLA

I.

ROTTE CHE SARANNO ESERCITE DALLE IMPRESE DESIGNATE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

a) Scali in Italia: Parigi - Londra.
b) Scali in Italia: Londra Manchester o Liverpool.
c) Scali in Italia: Malta Tripoli.

d) Scali in Italia: Cairo Asmara Mogadiscio Nairobi.
e) Scali in Italia: Tripoli Kano o Lagos Léopoldville uno scalo nell'Unione Sud Africana.
f) Scali in Italia: Shannon - Gander New York.
g) Scali in Italia: Lisbona Azzorre Bermude e proseguimento per scali da concordarsi.

II.

ROTTE CHE SARANNO ESERCITE DALLE IMPRESE DESIGNATE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO

a) Scali nel Regno Unito: Marsiglia Roma o Augusta - Medio Oriente Pakistan India Estremo Oriente Australia Nuova Zelanda.
b) Scali nel Regno Unito: Marsiglia Roma o Augusta Medio Oriente Sudan Kenia Rhodesia Settentrionale Rhodesia Meridionale Unione Sud Africana.
c) Scali nel Regno Unito: Marsiglia - Roma Atene Cipro Lydda Bagdad Teheran.
d) Scali nel Regno Unito: Scali intermedi Milano Roma Napoli - Malta.
e) Scali nel Regno Unito: Scali intermedi Milano Roma Napoli Atene Cipro Istambul Ankara.
f) Malta Catania - Palermo Napoli Roma.

Scambio di Note

Roma, 25 giugno 1948

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna l'E. V. ha voluto comunicarmi quanto appresso:

« 1. — Con riferimento all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana, firmato in data odierna, ho l'onore di informare V. E. che il Governo del Regno Unito è disposto, per quanto si riferisce a quei territori dell'Africa attualmente occupati dall'Autorità militare britannica, ad accordare ad una o più imprese di trasporto aereo designate dal Governo Italiano il trattamento indicato nei seguenti paragrafi della presente Nota, alle condizioni in essa specificate.

2. — I diritti accordati in detti territori ad ogni impresa di trasporto aereo designata dal Governo Italiano saranno di carattere provvisorio e verranno a cessare automaticamente in ogni caso allo scadere dell'Accordo di cui sopra o quando le predette Autorità militari britanniche cesseranno dall'incarico di amministrare i territori in questione, in qualunque momento ciò avvenga.

3. — In osservanza delle norme stabilite dal predetto Accordo e dalla presente Nota, quando una impresa di trasporto aereo designata dal Governo Italiano eserciterà un servizio internazionale regolare lungo le rotte specificate al seguente paragrafo 4, usufruirà a Tripoli (Castel Benito), Asmara e Mogadiscio, a seconda dei casi, dei diritti indicati all'art. 5 dell'Accordo; il traffico tra ognuno di questi scali, da un lato, e scali situati nei territori del Regno Unito o altrove, dall'altro, verrà considerato traffico internazionale.

4. — Le rotte lungo le quali le imprese di trasporto aereo godranno dei diritti menzionati nel precedente paragrafo 3 sono:

a) Scali in Italia: Malta Tripoli.
b) Scali in Italia: Tripoli Kano o Lagos Léopoldville uno scalo nell'Unione del Sud-Africa.
c) Scali in Italia: Cairo Asmara Mogadiscio - Nairobi.
d) Scali in Italia: Cairo Karthoum Asmara.

5. — Le Autorità militari britanniche si riservano il diritto di imporre — in rapporto a ragioni di sicurezza e di necessità militare — delle restrizioni nel numero degli atterraggi da parte di aerei civili, compresi quelli di qualsiasi impresa di trasporto aereo designata dal Governo Italiano.

6. — Dovranno essere osservate tutte le norme ed i regolamenti che le Autorità militari britanniche emaneranno nei riguardi dell'ingresso, della partenza o della navigazione entro i detti territori come anche dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti che potranno essere emanati dalle predette Autorità britanniche in materia di ingresso, formalità di controllo, immigrazione, passaporti, dogane, quarantena, valuta, ecc., relativamente agli aerei, agli equipaggi, ai passeggeri e al carico dell'impresa di trasporto aereo designata.

7. — Gradirò conoscere se i termini della presente Nota siano accettabili dal Governo Italiano. In tal caso ho l'onore di proporre che questa Nota e la risposta di V. E. costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi con effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo aereo ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

SFORZA

A S. E. Sir Victor A. L. MALLET K. C. M. G., C. V. O. *Ambasciatore di S. M. Britannica* ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 1157.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Tito Acerbo » di Pescara ad accettare una donazione.

N. 1157. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Tito Acerbo » di Pescara viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 200.000 disposta al fine dell'istituzione di due premi di studio intitolati al nome del dott. Gennaro Partenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1950

LEGGE 15 febbraio 1950, n. 72

Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila.

Art. 2.

I tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno della entrata in vigore della presente legge o che, comunque, si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno anzidetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1950, n. 73.

Devoluzione al Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, con sede in Roma, della « Fondazione generale Ugo Bignami, medaglia d'oro ».

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene dichiarata estinta la « Fondazione generale Ugo Bignami, medaglia d'oro » e se ne devolvono i beni a favore del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, che viene autorizzato ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1950, n. 74.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione sacrario delle glorie guerriere del distretto militare di Reggio Emilia ».

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione sacrario delle glorie guerriere del distretto militare di Reggio Emilia ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1950, n. 75.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Unione Militare per il Comando militare territoriale di Padova ».

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Unione Militare per il Comando militare territoriale di Padova » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1950, n. 76.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione capitano Corrado Venini ».

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione capitano Corrado Venini ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Imperia, approvato con regio decreto 7 agosto 1905;

Visti i regi decreti 14 maggio 1922 e 29 dicembre 1932, con i quali furono approvati rispettivamente il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il decreto Presidenziale 27 ottobre 1949, con il quale fu approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima Provincia;

Visto lo schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Imperia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente le acque sotterranee di Peidaigo;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su detto schema di elenco disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° luglio 1948, n. 2037;

Ritenuto che durante tale istruttoria fu presentata opposizione in data 23 dicembre 1948 dal Consorzio irriguo di Peidaigo perchè le acque sotterranee di Peidaigo sarebbero di natura privata;

Ritenuto che l'acqua estratta dal pozzo irriga ettari 100 di terreni appartenenti a 121 proprietari e che le due pompe impiantate hanno rispettivamente la portata di 4 e di 5 litri-secondo, circostanze queste che confermano le caratteristiche di pubblico generale interesse delle acque derivate;

Che pertanto, l'opposizione del Consorzio è da respingere;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso col voto 8 settembre 1949, n. 1407;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione presentata, è approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1950
Registro n. 3, foglio n. 80

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Imperia

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Acque sotterranee di Peidaigo	Valle Roja	Ventimiglia	Zona gestita dal Consorzio di Peidaigo

Visto, il Ministro: TUPINI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1950.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana e della relativa modifica alle condizioni generali di polizza attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e la relativa appendice alle condizioni generali di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille »:

Tariffa n. 22, relativa all'assicurazione a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è inoltre autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 6 % sul premio con un massimo del 3 per mille sul capitale assicurato.

Roma, addì 3 marzo 1950

p. *Il Ministro:* ZIINO

(952)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 25 febbraio 1950.

Autorizzazione all'Ufficio sanitario marittimo del porto di Bari a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie e rilascio dei relativi certificati internazionali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione marittima di Washington del 1944 e la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea alle quali è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio precedente decreto n. 20300/25/100208 del 15 febbraio 1948, in cui venivano elencati, ai fini del riconoscimento internazionale, gli Uffici che praticano in Italia la vaccinazione contro le malattie quarantenarie e rilasciano i relativi certificati;

Riconosciuta l'opportunità di estendere detta autorizzazione all'Ufficio di sanità marittima di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio sanitario marittimo del porto di Bari è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero.

Art. 2.

Il Prefetto di Bari è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1055)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno sito nel comune di Tivoli.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 15 febbraio 1950, n. 60156/24005/68, l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia viene autorizzata ad accettare, dal comune di Tivoli, la donazione di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2513, sito nel Comune stesso.

(1060)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 27 febbraio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Augusto Tricerri, Vice console onorario dei Paesi Bassi a La Spezia.

(1071)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Conegliano (Treviso)

Con decreto Ministeriale 5 febbraio 1950, n. 298, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Conegliano (Treviso), approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, n. 2485, è prorogato fino al 5 febbraio 1952.

(1064)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Alì Superiore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 marzo 1950, il sig. Salvatore D'Arrigo fu Giuseppe, è stato nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Alì Superiore, con il compito di provvedere alla sollecita sistemazione delle pendenze patrimoniali della cooperativa stessa.

(1058)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1949, registro n. 12, foglio n. 19, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 32, foglio n. 101, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, numero 489;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, è tuttora sospesa l'applicazione delle norme che prescrivono il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, primo e secondo graduato:

1. Donà Dalle Rose prof. Antonio;
2. Baldoni dott. Remigio.

Art. 3.

Il prof. Donà Dalle Rose Antonio, primo graduato, è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 37, foglio n. 126. — GIORDANO

(1040)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.